

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

Presidenza del vice presidente CARCARINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2541) *Deputati GERARDINI ed altri: Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 5, 6	
BORTOLOTTO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	3
CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	4
COLLA (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>) ...	3, 6
MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	3, 5
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	5
SPECCHIA (<i>AN</i>)	5

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2541) Deputati GERARDINI ed altri: Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale», d'iniziativa dei deputati Gerardini, Zagatti, Lorenzetti e Rizza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento al nostro esame riguarda la proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. L'attuazione della legge n. 70 del 1994, avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1995, ha rappresentato il tentativo di favorire e razionalizzare in Italia la raccolta di informazioni relative al settore dei rifiuti attraverso il modello di dichiarazione unica ambientale (noto come MUD), al fine non solo di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi, ma anche di promuovere una riduzione consapevole e spontanea della quantità di rifiuti prodotti e del loro carico inquinante.

Nel primo anno di funzionamento del modello di dichiarazione unica ambientale si è riscontrata un'ampia partecipazione dei soggetti interessati, grazie anche ad una serie di accordi stipulati tra i vari organismi delle imprese e delle istituzioni. Questi accordi hanno facilitato la raccolta capillare sul territorio di dati attraverso le oltre 500.000 dichiarazioni che sono state presentate nel 1996, di cui il 40 per cento su supporto magnetico, che hanno consentito la predisposizione di una banca dati relativa ai rifiuti assimilabili e speciali prodotti nel corso del 1995.

All'inizio di quest'anno il modello unico di dichiarazione in materia ambientale è stato oggetto di revisione da parte del Ministero dell'industria e del Ministero dell'ambiente, che hanno apportato semplificazioni e miglioramenti. Conseguentemente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile di quest'anno) sono state definite le istruzioni per la compilazione del nuovo MUD: ciò purtroppo è a ridosso della scadenza della presentazione – che ricordo è il 30 aprile di ogni anno – con la ovvia conseguenza che i tempi a disposizione dei soggetti obbligati alla dichiarazione non sono stati sufficienti per compilare i modelli e trasferire i relativi dati su base informatica.

Inoltre, per quanto è dato sapere, in varie parti del paese è risultato come nelle camere di commercio non fossero disponibili i nuovi moduli.

È oltretutto doveroso ricordare che la mancata presentazione della denuncia da parte dei soggetti interessati mediante il MUD comporta la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni, prevista dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, più noto come decreto Ronchi. Appare quindi corretto e giusto che il ritardo con cui si è provveduto a pubblicare i nuovi modelli unici di dichiarazione in materia ambientale non debba pesare negativamente sulle imprese e sulle associazioni interessate.

Sono queste, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, le ragioni poste nella presente proposta di legge, che prevede la proroga del termine dal 30 aprile 1997 al 31 luglio 1997 per le dichiarazioni da presentare in riferimento all'anno 1996.

In conclusione, onorevoli senatori, sottolineo che questo provvedimento ha senso se approvato in tempi rapidissimi; altrimenti si vanifica lo scopo con il quale esso è nato. Per questo chiedo a tutti voi, delle opposizioni e della maggioranza di esprimere un voto favorevole e di concludere, se non vi sono osservazioni, in questa seduta l'esame di questo disegno di legge, che ha tutti i caratteri dell'urgenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BORTOLOTTO. Vorrei sapere cosa è accaduto dalla scadenza del termine per la presentazione di questo modulo fino ad oggi; vorrei sapere se qualche disposizione abbia esentato dalla presentazione del modulo, oppure se il Governo abbia provveduto per altra via a risolvere il problema.

COLLA. Mi associo a quanto ha detto il collega Bortolotto, in quanto l'articolo 1 del disegno di legge prevede una proroga del termine al 31 luglio di quest'anno. Pur essendo in linea di massima favorevole a quanto richiesto dal relatore, annuncio che mi asterrò sulla votazione del provvedimento.

MANFREDI. Vorrei sapere, non tanto che cosa è successo a coloro che non hanno presentato il modello di dichiarazione unica ambientale, quanto cosa è successo a coloro che, per evidenti inadempimenti, non hanno messo chi doveva compilarlo nelle condizioni di poterlo fare. Chiedo, in altre parole, a quali uffici siano addebitabili i ritardi che si sono verificati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Voglio ricordare al collega Bortolotto che, come lui ben sa, la revisione, per esigenze di semplificazione, del modello unico di dichiarazione in materia ambientale è stata voluta essenzialmente dai Ministeri dell'ambiente e dell'industria. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello sono state definite nel decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 21 marzo 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile. Poichè la scadenza per la presentazione del modello, prevista dalla legge n. 70 del 1994, è il 30 aprile, i tempi tecnici per consentire alle aziende di presentarlo sarebbero stati troppo stretti. Considerato inoltre che la normativa prevede pesanti sanzioni, da 5 a 30 milioni di lire, per chi non assolve in tempo all'adempimento è parso giusto acconsentire ad una proroga per evitare che le aziende fossero penalizzate a causa della revisione. La proroga per la presentazione del modello vale solo per quest'anno in quanto dall'anno prossimo la scadenza torna ad essere il 30 aprile. Si tratta dunque di venire incontro ad un'esigenza di natura tecnica, considerato che la revisione del modello è avvenuta per esigenze di semplificazione in modo da consentire una migliore soluzione a chi lo deve compilare.

In un primo momento il termine per la presentazione del modello era stato fissato al 30 giugno, mentre successivamente è stato spostato al 31 luglio: anche questo è avvenuto per una ragione di natura tecnica in quanto i componenti della Camera dei deputati sono il doppio circa di quelli del Senato e dunque quel ramo del Parlamento discute molto di più e trattiene, come in questo caso, più del dovuto i provvedimenti. A causa dell'incertezza sui tempi di approvazione si è ritenuto opportuno unitariamente, e cioè - voglio sottolineare - con l'accordo di tutte le forze politiche, fissare la data al 31 luglio: non per aiutare chissà quali imprese ma per rendere la norma più puntuale e attuabile.

In conclusione, ribadisco la necessità di approvare con urgenza il provvedimento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ricordo innanzitutto che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare di cui il Governo è grato al Parlamento: spezzo una lancia a favore della Camera dei deputati che, pur avendo impiegato troppo tempo, ha avuto la buona idea di affrontare una modifica che era necessariamente di natura normativa per una questione essenzialmente tecnica e procedurale.

Volevo osservare inoltre che in Italia c'è una ipertrofia legislativa che produce un circolo vizioso: se la normativa prevede un termine questo diventa vincolante per la pubblica amministrazione, gravandola anche dell'obbligo di reprimere comportamenti nei casi limite in cui, in realtà, sarebbe stato impossibile per le aziende conformarsi a causa dei tempi troppo stretti.

Il Parlamento si è fatto carico di una correzione tecnica che vale solo per quest'anno e il Governo ha aderito. Probabilmente la collocazione migliore di questa data sarebbe stata nel decreto legislativo sui rifiuti, in cui sarebbe stato più logico prevedere uno slittamento del termine per il primo anno. Poichè non è stato possibile si è reso necessario un provvedimento legislativo: è discutibile per il contesto ma l'atto in sé non ha altri risvolti. La norma e il modello sono stati modificati, sentito anche il parere delle Commissioni parlamentari, per esigenze di semplificazione; forse bisognava contestualmente ed eccezionalmente chiarire che per il 1997 ci sarebbero voluti dei tempi tecnici per la presentazione

dei nuovi modelli. È come se il modello 740 fosse stato cambiato a metà aprile: i cittadini non riuscirebbero a pagare entro maggio e consegnarlo entro giugno; si tratta di questo, non c'è altro valore politico.

Ritengo invece che sarà utile provvedere, a tempo debito, ad una verifica della funzionalità del nuovo modello e dello stato di attuazione del decreto legislativo sui rifiuti anche a causa delle complicazioni che presenta. Ma ciò non è oggetto di questo disegno di legge che riguarda una scadenza puramente temporale: il 31 luglio si mettono gli operatori nelle condizioni di rispettare il termine previsto dalla legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi consenta di spezzare una lancia a favore del Senato, che è stato promotore di altri atti parlamentari importanti che lei ricorda.

Comunico che sono giunti i pareri della 1^a e 10^a Commissioni permanenti di cui do lettura. Per quanto riguarda la 1^a: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo». Per quanto riguarda la 10^a: «La Commissione, esaminato il documento in titolo esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1997, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MANFREDI. Dichiaro il voto favorevole sul provvedimento ma non posso non rilevare che, nonostante le precisazioni del relatore e del sottosegretario, quando si è costretti ad assumere un provvedimento del genere a sanatoria di una situazione che sarebbe stata penalizzante per coloro che sono tenuti a questa dichiarazione, evidentemente qualcosa sotto il profilo della procedura, della tempistica, della preveggenza nell'affrontare il problema non ha funzionato. Anche se adesso non sono in grado di valutare esattamente l'origine della modifica del modello, forse ci si poteva pensare prima e non ridursi all'ultimo momento, mettendo in difficoltà coloro che debbono presentarlo e dovendo poi ricorrere a un provvedimento di emergenza come questo. Ciò nonostante voterò a favore perchè mi sembra doveroso.

SPECCHIA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su un provvedimento necessario, pur condividendo le osservazioni del senatore Manfredi. D'altronde lo stesso sottosegretario ha puntualizzato che sarebbe stato meglio pensarci prima; ma, al punto in cui siamo, il provvedimento è necessario.

RESCAGLIO. A nome del Gruppo del Partito popolare italiano annuncio il mio voto favorevole, in quanto le ragioni che sono state espone nella loro complessità sollecitano un giudizio positivo sul provvedimento.

COLLA. Come avevo preannunziato, collegandomi a quanto affermato dal senatore Manfredi – essendo venuto a conoscenza di questa modifica soltanto da pochissimo tempo, direi da poche ore – non mi rendo perfettamente conto del cambiamento, per cui dichiaro di astenermi anche se in linea di massima sono abbastanza favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

